

COMMISSIONE II

RAPPORTI CON L'ESTERO COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

XXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	109
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Bruxelles del 1958 (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato). (2889-B)	109
PRESIDENTE	109, 110
MONTINI, <i>Relatore</i>	109
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	110
Concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati. (3156)	110
PRESIDENTE	110, 111
MONTINI, <i>Relatore</i>	110
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	111
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	111

La seduta comincia alle 10.

VEDOVATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Di Bernardo, Lucifero, Martino Edoardo e Piccioni.

Discussione del disegno di legge: Partecipazione dell'Italia all'Esposizione di Bruxelles del 1958. (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato). (2889-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Partecipazione dell'Italia all'Esposizione di Bruxelles del 1958 », già approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 settembre 1957.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Montini

MONTINI, *Relatore*. Gli emendamenti apportati dalla III Commissione permanente del Senato al disegno di legge relativo alla partecipazione dell'Italia alla Esposizione di Bruxelles del 1958, sono di carattere procedurale e finanziario. L'articolo 2, anziché dire: « all'onere di lire 250 milioni relativo all'esercizio finanziario 1955-56 si farà fronte con una corrispondente aliquota, ecc. » è stato così modificato: « all'onere di lire 250 milioni relativo all'esercizio finanziario 1955-56 si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota, ecc. ».

È stato poi aggiunto un comma all'articolo 9 in cui viene stabilito che lo stesso compenso del commissario è attribuito al commissario aggiunto solo nel caso di effettiva sostituzione nei poteri del commissario ed in proporzione al periodo di sostituzione.

Ambedue le modifiche non comportano alcun aumento della spesa. Propongo di approvare il disegno di legge con le modifiche apportate dal Senato.

LEGISLATURA II — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1957

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è d'accordo e raccomanda alla Commissione una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo.

« All'onere di lire 250 milioni relativo all'esercizio finanziario 1955-56 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo stesso esercizio.

A quello di lire 150 milioni relativo allo esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La III Commissione permanente del Senato lo ha così modificato

« All'onere di lire 250 milioni relativo all'esercizio finanziario 1955-56 si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo stesso esercizio.

A quello di lire 150 milioni relativo all'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo.

« Al commissario e al segretario generale — se estranei all'Amministrazione dello Stato — è attribuito, rispettivamente, un compenso mensile di lire 225.000 e lire 167.500 con decorrenza dalla data dei decreti interministeriali di nomina e per tutta la durata dell'incarico ».

La III Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Al commissario ed al segretario generale — se estranei all'Amministrazione dello Stato — è attribuito, rispettivamente, un compenso mensile di lire 225.000 e lire 167.500 con decorrenza dalla data dei decreti interministeriali di nomina e per tutta la durata dell'incarico.

Lo stesso compenso del commissario è attribuito al commissario aggiunto — se è estraneo all'Amministrazione dello Stato — nel caso di effettiva sostituzione nei poteri del commissario ed in proporzione al periodo di sostituzione. Per detto periodo non è dovuto alcun compenso al commissario ».

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati. (3156).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati ».

Il relatore, onorevole Montini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MONTINI, *Relatore*. Se non fossimo così oberati di lavoro e non dovessimo fare più attenzione a problemi di carattere generale, sarebbe il caso di soffermarsi a lungo sul delicato e grave problema dei rifugiati. In questo campo il paese che ha fatto il più grande esperimento in Europa è l'Italia.

L'Italia ha avuto una prima serie di aiuti internazionali attraverso l'intervento dell'U.N.R.R.A., che ha consentito al nostro Paese di poter far fronte ai piani di assistenza e sistemazione dei rifugiati, alla loro integrazione nell'economia italiana e al trasporto all'estero attraverso l'emigrazione organizzata. L'altro grande organismo internazionale succeduto all'U.N.R.R.A., ha continuato il programma di assistenza portando in Italia mezzi e mettendo a disposizione numerose navi per il trasporto dei rifugiati che si trovavano in Italia. Due sono le linee di defluenza dei profughi: la prima è diretta in Israele, l'altra porta nei vari paesi del mondo. È interessante

notare come la nostra frontiera fosse l'unica in Europa dove potesse indirizzarsi l'afflusso dei profughi di tutta Europa, anche per il fatto che dai nostri porti, situati al centro del Mediterraneo, era facile lo smistamento verso i diversi luoghi di destinazione. Noi abbiamo intensamente partecipato a questa attività internazionale e abbiamo ricevuto un notevole aiuto dal Fondo internazionale. L'Italia ha il massimo interesse perché il piano delle Nazioni Unite per i rifugiati sia attuato integralmente e a tal fine è considerato di notevole importanza e stimolo per gli altri Paesi che l'Italia — pur sostenendo un grave onere diretto per l'assistenza ai profughi durante il loro soggiorno sul suo territorio — figuri nella lista dei paesi contribuenti.

E, infatti, una grande linea di attività umana e, direi, internazionale che ci impegna in questi piani di assistenza. Propongo pertanto alla Commissione di voler dare il suo voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle conclusioni del Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono obiezioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati, per la durata di tre esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1956-57.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura della spesa annua di lire 1.900.000 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Partecipazione dell'Italia all'Esposizione di Bruxelles del 1958 ». (2889-B):

Presenti e votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati » (3156):

Presenti e votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Anfuso, Basso, Bettiol Giuseppe, Brusasca, Cantalupo, De Marsanich, Dominedò, Lombardi Riccardo, Malvestiti, Martino Gaetano, Mastino Gesumino, Montini, Nenni Pietro, Treves, Vecchietti e Vedovato.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI